SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 marzo 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Ministero della giustizia

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 2009, n. **24**.

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2007) ed, in particolare, l'articolo 3, comma 1, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;

Visto il Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come modificato dai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96, e 15 marzo 2006, n. 151;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 69, recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti in data 24 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 9 agosto 2007, afferente alla designazione dell'ENAC quale organismo responsabile dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2006;

Visto il contratto di programma tra il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, e l'ENAC, sottoscritto il 14 febbraio 2008, ed in particolare gli articoli 8, 10 e 20;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2009;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro della giustizia e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le pari opportunità;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1174 del Codice della navigazione, il presente decreto detta la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo, di seguito denominato: «Regolamento».

Art. 2.

Organismo responsabile dell'applicazione delle disposizioni

1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è responsabile dell'accertamento delle violazioni ed irroga le sanzioni previste agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le finalità di cui all'articolo 16 del regolamento.

Art. 3.

Negata prenotazione

1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro quarantamila il vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico, che rifiuta per motivi di disabilità o di mobilità ridotta di accettare una prenotazione per un volo, fatte salve le deroghe previste dall'articolo 4, lettere *a)* e *b)* del regolamento.

Art. 4.

Negato imbarco

1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila ad euro centoventimila il vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico che rifiuta l'imbarco a una persona con disabilità o a mobilità ridotta al di fuori dei casi di deroga di cui all'articolo 4, lettere *a)* e *b)* del regolamento.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila ad euro ottantamila il vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico che, rifiutato l'imbarco a causa di una delle ragioni di deroga di cui all'articolo 4, lettere *a)* e *b)* del regolamento, non provvede al rimborso del biglietto o all'offerta di un volo alternativo anche all'eventuale accompagnatore, non rispettando le procedure previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004.

Art. 5.

Obbligo di informazione

1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro ventimila il vettore aereo, un suo agente o l'operatore turistico che:

a) non mette a disposizione del pubblico, in formati accessibili e almeno nelle stesse lingue rese disponibili ad altri passeggeri, le norme di sicurezza che applica al trasporto di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta, nonché le eventuali restrizioni al loro trasporto o al trasporto di attrezzature per la mobilità a causa delle dimensioni dell'aeromobile;

b) non informa la persona con disabilità o a mobilità ridotta delle ragioni in base alle quali si è avvalso delle deroghe previste dall'articolo 4, lettere *a)* e *b)*, del regolamento e non risponde per iscritto, entro cinque giorni lavorativi, ad una richiesta in tale senso;

c) non trasmette almeno trentasei ore prima dell'ora di partenza, purché abbia ricevuto una notifica di assistenza almeno 48 ore prima dell'ora stessa, le informazioni in merito a tale notifica di assistenza ai gestori degli aeroporti di partenza, arrivo e transito nonché al vettore aereo effettivo;

d) non comunica, non appena possibile dopo la partenza del volo, al gestore dell'aeroporto di destinazione, qualora sia situato nel territorio di uno Stato membro al quale si applica il Trattato, il numero di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta, presenti su detto volo, che richiedono l'assistenza di cui all'allegato 1 al presente decreto, specificando la natura dell'assistenza necessaria.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro ventimila il gestore aeroportuale che non adotta tutte le misure necessarie per ricevere le notifiche di richiesta di assistenza da parte delle persone con disabilità o a mobilità ridotta presso tutti i punti vendita presenti nel territorio degli Stati membri cui si applica il Trattato, ivi compresa la vendita per telefono o via internet.

Art. 6.

Designazione di punti di arrivo e di partenza

1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro ventimila il gestore aeroportuale che non designa in modo chiaro i punti di arrivo e di partenza per le persone con disabilità o a mobilità ridotta, sia all'interno che all'esterno dei terminal, mettendo a loro disposizione, in formati accessibili, le informazioni di base sull'aeroporto.

Art. 7.

Mancata assistenza da parte del gestore e norme di qualità

1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro quarantamila il gestore aeroportuale che non adempie agli obblighi di assistenza indicati nell'allegato 1 al presente decreto. Nel caso di subappalto del servizio, la sanzione si applica unicamente al gestore.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro diecimila il gestore aeroportuale che non fissa e rende pubbliche le norme di qualità per l'assistenza di cui all'allegato 1 al presente decreto, ad eccezione degli aeroporti commerciali con transito annuo di passeggeri inferiore a centocinquantamila.

Art. 8.

Obblighi di formazione del personale

1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro diecimila il vettore aereo e il gestore aeroportuale che:

a) non garantiscono personale, compreso quello alle dipendenze di un subappaltatore, adeguato alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta;

b) non provvedono affinché tutto il personale che lavora in aeroporto a diretto contatto con i viaggiatori, abbia frequentato corsi di formazione finalizzata alla conoscenza delle problematiche afferenti alla disabilità in modo di essere idoneo all'assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta;

c) non garantiscono che tutti i nuovi dipendenti frequentino corsi di formazione sulla disabilità e che tutto il personale segua corsi di aggiornamento in materia.

Art. 9.

Mancata assistenza da parte dei vettori aerei

1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro quarantamila il vettore aereo che non adempie alle disposizioni di cui all'allegato 2 del presente decreto.

Art. 10.

Aggiornamento degli importi delle sanzioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, gli importi delle sanzioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sono aggiornati mediante applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'ISTAT nel biennio precedente.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il 1° dicembre di ogni biennio, sono aggiornati i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 11.

Istituzione fondo speciale

1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo speciale per le iniziative di ricerca e di informazione a favore dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta, da finanziarsi con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le pari opportunità, sono definite le modalità di destinazione al fondo speciale e di impiego delle predette entrate.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica.

2. L'ENAC provvede ai compiti, di cui all'articolo 2, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SACCONI, *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*

CARFAGNA, *Ministro per le pari opportunità*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO 1

(Previsto dall'articolo 7, comma 1)

ASSISTENZA SOTTO LA RESPONSABILITÀ DEI GESTORI AEROPORTUALI

Assistenza e misure necessarie per consentire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di:

1) comunicare il loro arrivo all'aeroporto e la richiesta di assistenza ai punti designati all'interno e all'esterno dei terminal;

2) spostarsi da un punto designato al banco dell'accettazione;

3) adempiere alle formalità di registrazione del passeggero e dei bagagli;

4) procedere dal banco dell'accettazione all'aeromobile, espletando i controlli per l'emigrazione, doganali e di sicurezza;

5) imbarcarsi sull'aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria;

6) procedere dal portellone dell'aeromobile al posto a sedere;

7) riporre e recuperare il bagaglio a bordo;

8) procedere dal posto a sedere al portellone dell'aeromobile;

9) sbarcare dall'aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria;

10) procedere dall'aeromobile alla sala ritiro bagagli e ritirare i bagagli, completando i controlli per l'immigrazione e doganali;

11) procedere dalla sala ritiro bagagli a un punto designato;

12) prendere i voli in coincidenza, se in transito, con assistenza a bordo e a terra, all'interno dei terminal e tra di essi, a seconda delle esigenze specifiche;

13) recarsi ai servizi igienici in caso di necessità.

Quando una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta è assistita da un accompagnatore, questa persona deve, qualora ne sia richiesta, poter prestare la necessaria assistenza in aeroporto nonché per l'imbarco e lo sbarco.

Gestione a terra di tutte le necessarie attrezzature per la mobilità, comprese le sedie a rotelle elettriche, previo preavviso di quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile a bordo dell'aeromobile nonché nel rispetto della pertinente normativa relativa alle merci pericolose.

Sostituzione temporanea di attrezzatura per la mobilità danneggiata o smarrita, tenendo presente che la sostituzione con presidi comparabili potrebbe non essere fattibile.

Assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti.

Comunicazione delle informazioni sui voli in formato accessibile.

ALLEGATO 2

(Previsto dall'articolo 9)

ASSISTENZA DA PARTE DEI VETTORI AEREI

Trasporto in cabina dei cani da assistenza riconosciuti, nel rispetto della regolamentazione nazionale.

Oltre agli apparecchi medici, trasporto di al massimo due dispositivi di mobilità per persona con disabilità o persona a mobilità ridotta, comprese sedie a rotelle elettriche, previo preavviso di quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile a bordo dell'aeromobile nonché nel rispetto della pertinente normativa relativa alle merci pericolose.

Comunicazione delle informazioni essenziali sul volo in formato accessibile.

Realizzazione di ogni sforzo ragionevole al fine di attribuire, su richiesta, i posti a sedere tenendo conto delle esigenze delle singole persone con disabilità o a mobilità ridotta, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e limitatamente alla disponibilità.

Se necessario, assistenza alle persone affinché possano raggiungere i servizi igienici.

Qualora una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta sia assistita da una persona di accompagnamento, il vettore aereo effettua ogni sforzo ragionevole per attribuire a tale persona un posto a sedere vicino alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (G.U.U.E.).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 2008, n. 56, supplemento ordinario:

«1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.».

— Il regolamento (CE) n. 1107/2006 è pubblicato nella G.U.U.E. 26 luglio 2006, n. L 204.

— Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile 1942, n. 93, edizione speciale, come modificato dai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 2005, n. 131, supplemento ordinario e 15 marzo 2006, n. 151, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88.

— La legge 24 novembre1981, n. 689, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario.

— La legge 5 febbraio 1992, n. 104, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1997, n. 177.

— Il decreto-legge dell'8 settembre 2004, n. 237, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 settembre 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 10 novembre 2004.

— Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 2005, n. 235, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 25 agosto 2003:

«Art. 7 *(Riassetto in materia di tutela dei consumatori)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori ai sensi e secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali e articolazione della stessa allo scopo di armonizzarla e riordinarla, nonché di renderla strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di tutela del consumatore previsti in sede internazionale;

b) omogeneizzazione delle procedure relative al diritto di recesso del consumatore nelle diverse tipologie di contratto;

c) conclusione, in materia di contratti a distanza, del regime di vigenza transitoria delle disposizioni più favorevoli per i consumatori, previste dall'art. 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione della direttiva 97/7/CE del 20 maggio 1997, del Parlamento europeo e del Consiglio, e rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite;

d) coordinamento, nelle procedure di composizione extragiudiziale delle controversie, dell'intervento delle associazioni dei consumatori, nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione delle Comunità europee.».

— Il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 69, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 2006, n. 54.

— Il regolamento (CE) n. 261/2004 è pubblicato nella G.U.U.E. 17 febbraio 2004, n. L 46.

— Il decreto del Ministro dei trasporti 24 luglio 2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 9 agosto 2007.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1174 del codice della navigazione:

«Art. 1174 *(Carattere patrimoniale della prestazione)*. — La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse [codice civile nn. 1255, 1256, 1288, 1321, 1322, 1324, 1379, 1384, 1411, 1421, 1457, 1464], anche non patrimoniale, del creditore.».

— Per il regolamento (CE) n. 1107/2006, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Il regolamento (CE) 11 febbraio 2004, n. 261, è pubblicato nella G.U.U.E. 17 febbraio 2004, n. L 46.

09G0032

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

DECRETO 18 dicembre 2008.

Individuazione e finanziamento di progetti strategici di natura informatica ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto l'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare:

il comma 1, che affida al Ministro per l'innovazione e le tecnologie il compito di sostenere, nell'attività di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione per lo sviluppo dei sistemi informativi formulati dalle amministrazioni, progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale, nonché di finanziare progetti del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie con le medesime caratteristiche;

il comma 2, che affida al Ministro, sentito il Comitato dei ministri per la società dell'informazione, il compito di individuare i progetti di cui al comma 1 e che istituisce un Fondo iscritto in una apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il cofinanziamento dei progetti di cui al comma 1;

il comma 4, che dispone che le risorse di cui all'art. 29, comma 7, lettera *b)*, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, destinate al finanziamento dei progetti innovativi nel settore informatico, confluiscono nel Fondo di cui al comma 2 e a tal fine vengono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 marzo 2003, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2003, registro n. 2, foglio n. 207, con il quale nell'ambito della UPB 4.2.3.28 «Fondo per l'innovazione tecnologica» è stato istituito il cap. 7579 «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 settembre 2001, e le successive modifiche, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato dei ministri per la società dell'informazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008, con il quale l'on.le prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione e l'innovazione, on.le prof. Renato Brunetta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2001, istitutivo del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» che all'art. 22 definisce le funzioni e i compiti istituzionali del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;

Visto il decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione in data 16 aprile 2007 concernente la riorganizzazione del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, che all'art. 1, comma 3, lettera *c)*, individua tra le attribuzioni del Dipartimento quella di assicurare le funzioni di segreteria del Comitato dei ministri per la società dell'informazione;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 28 maggio 2004, che assegna, tra gli altri, al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per il progetto «Sanità elettronica - progetto prevenzione» la somma di € 15.000.000,00 e al progetto «Scuola - Studio di fattibilità» la somma di € 1.000.000,00 a carico del fondo di cui all'art. 27 della citata legge n. 3/2003;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 24 febbraio 2005 che assegna, tra gli altri, al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per il progetto «Sanità elettronica - diffusione della firma digitale» la somma di € 10.000.000,00 a carico del medesimo fondo;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 22 luglio 2005, che assegna, tra gli altri al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per i progetti «PC alle famiglie», e «Promozione dell'offerta tecnologica per la competitività delle imprese» le somme rispettivamente di € 10.000.000,00 e di € 2.000.000,00;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 10 gennaio 2006 che assegna, tra gli altri, al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie € 8.000.000,00 per il progetto «Un cappuccino per un PC» e € 500.000,00 per il «Progetto europeo Flagship e-call»;

Vsito il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 22 luglio 2005 che assegna, tra gli altri, al Dipartimento per la funzione pubblica la somma di € 1.600.000,00 per la realizzazione del progetto «Umanizzazione della p.a.»;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2007, che assegna al Dipartimento della funzione pubblica la somma di € 3.340.000 per la realizzazione del progetto «La PA che si vede»;

Considerato che il parziale utilizzo delle assegnazioni per l'attuazione dei progetti di cui ai punti che precedono evidenzia l'opportunità di una riprogrammazione delle risorse finanziarie non impegnate, tenendo conto delle nuove e diverse priorità individuate dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ai fini di una più efficace promozione e diffusione delle innovazioni connesse all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni;

Verificato che sul cap. 7579 sussiste anche una disponibilità utilizzabile per il finanziamento di nuove iniziative di € 2.816.083,00;

Visto il verbale della seduta del 18 dicembre 2008 del Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, che si è favorevolmente espresso sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di finanziare, in coerenza con le priorità di cui al punto che precede, le iniziative progettuali di cui all'allegato «A» al presente decreto mediante l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui per l'anno 2008 nel citato cap. 7579 «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico» e mediante l'utilizzo delle seguenti somme, già assegnate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per l'attuazione di specifici progetti, non impegnate alla data del presente decreto:

€ 15.000.000,00 assegnati al progetto «Sanità elettronica - progetto prevenzione» con decreto del 28 maggio 2004;

€ 1.000.000,00 assegnati al progetto «Scuola - Studio di fattibilità» con decreto del 28 maggio 2004;

€ 760.833,00 assegnati al progetto «Sanità elettronica-diffusione firma digitale» con decreto del 24 febbraio 2005;

€ 10.000.000,00 assegnati al progetto «PC alle famiglie» con decreto del 22 luglio 2005;

€ 2.000.000,00 assegnati per il progetto «Promozione dell'offerta tecnologica per la competitività delle imprese» con decreto del 22 luglio 2005;

€ 7.200.000 assegnati al progetto «Un cappuccino per un PC» con decreto del 10 gennaio 2006;

€ 500.000 assegnati al «Progetto europeo Flagship e-call» con decreto del 10 gennaio 2006;

Ritenuti i progetti di cui all'allegato «A» di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica e di preminente interesse nazionale e pertanto sostenibili con un finanziamento a valere sulle dotazioni del Fondo di cui al citato art. 27, legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Ritenuto di affidare al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie i compiti di attuazione dei progetti di cui al presente decreto che potrà stipulare, a tal fine, accordi con le amministrazioni beneficiarie dei medesimi che prevedano anche un cofinanziamento;

Ritenuto di affidare i compiti di indirizzo e monitoraggio dell'attuazione dei progetti ad appositi Comitati tecnici composti da membri pariteticamente designati dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e dalle amministrazioni cofinanziatrici e/o beneficiarie degli interventi;

Ritenuto infine di assegnare la somma di € 1.600.000,00, originariamente assegnata con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 22 luglio 2005 al Dipartimento per la funzione pubblica per la realizzazione del progetto «Umanizzazione della PA», al medesimo Dipartimento per l'ampliamento del progetto «La P.A. che si vede», già finanziato con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 3 agosto 2007;

Decreta:

Art. 1.

Utilizzo del «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico»

1. A sensi dell'art. 27, commi 1 e 2, primo periodo, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, valutate le indicazioni espresse dal Comitato dei Ministri per la società dell'informazione nella seduta del 18 dicembre 2008, sono individuati nell'allegato «A» del presente decreto i progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica e di preminente interesse nazionale per lo sviluppo dei sistemi informativi e della società dell'informazione da sostenere con un finanziamento a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 2.

2. Al finanziamento dei progetti di cui all'allegato, di costo pari a € 39.276.916,00 si provvede quanto a € 2.816.083,00 a valere sulla disponibilità in conto residui per l'anno 2008 del Fondo di cui all'art. 27, comma 2, secondo periodo, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, non ancora programmata e quanto a € 36.460.833,00 utilizzando le somme già assegnate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per l'attuazione dei seguenti progetti, non impegnate alla data del presente decreto:

€ 15.000.000,00 assegnati al progetto «Sanità elettronica - progetto prevenzione» con decreto del 28 maggio 2004;

€ 1.000.000,00 assegnati al progetto «Scuola - Studio di fattibilità» con decreto del 28 maggio 2004;

€ 760.833,00 quale residuo non impegnato sull'assegnazione al progetto «Sanità elettronica-diffusione firma digitale» con decreto del 24 febbraio 2005;

€ 10.000.000,00 assegnati al progetto «PC alle famiglie» con decreto del 22 luglio 2005;

€ 2.000.000,00 assegnati per il progetto «Promozione dell'offerta tecnologica per la competitività delle imprese» con decreto del 22 luglio 2005;

€ 7.200.000 quale residuo non impegnato sull'assegnazione al progetto «Un cappuccino per un PC» con decreto del 10 gennaio 2006;

€ 500.000,00 assegnati al «Progetto europeo Flagship e-call» con decreto del 10 gennaio 2006;

3. Ai sensi dell'art. 27, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze apporta con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti ad assicurare al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie la disponibilità in conto residui 2008 del Fondo di cui all'art. 27, comma 2, secondo periodo, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, non ancora programmata, occorrente al finanziamento dei progetti.

4. La somma di € 1.600.000,00, originariamente assegnata con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 22 luglio 2005 al Dipartimento per la funzione pubblica per la realizzazione del progetto «Umanizzazione della PA», è assegnata al medesimo Dipartimento per l'ampliamento del progetto «La P.A. che si vede».

Art. 2.

Attuazione e monitoraggio dei progetti

1. All'attuazione dei progetti di cui all'art. 1, comma 1, provvede il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. Per quanto riguarda i progetti per i quali è individuata un'amministrazione interessata, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie può stipulare convenzioni e/o accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le amministrazioni stesse, sulla base, ove esistenti, dei protocolli d'intesa tra il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro competente. Le convenzioni o gli accordi determinano, tra l'altro, l'entità del cofinanziamento eventualmente recato dalle amministrazioni interessate.

2. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie verifica altresì la coerenza dell'attuazione dei progetti di cui al presente decreto con gli indirizzi strategici del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con le decisioni assunte dal Comitato.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2008

Il Ministro: BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 254

ALLEGATO *A*

Denominazione progetto	Amm. ne assegnataria del finanziamento	Amm. ne interessata	finanziamento art. 27, legge 3/03 (residui non programmati)	finanziamento art. 27, legge 3/03 (somme riprogrammabili)	TOTALE
Fascicolo sanitario elettronico	Ministro per la PA e per l'innovazione	Ministero del lavoro, salute e politiche sociali e Ministero dell'economia e delle finanze	2.816.083,00	2.360.833,00	5.176.916,00
Ricetta Digitale	Ministro per la PA e per l'innovazione	Ministero del lavoro, salute e politiche sociali e Ministero dell'economia e delle finanze		5.700.000,00	5.700.000,00
Iniziative nazionali per la Strategia UE i2010	Ministro per la PA e per l'innovazione			1.000.000,00	1.000.000,00
Il Portale della pubblicità legale dei provvedimenti della PA	Ministro per la PA e per l'innovazione			2.000.000,00	2.000.000,00
ICT per il sociale – nelle strutture religiose	Ministro per la PA e per l'innovazione			500.000,00	500.000,00
Comunicazione, studi e monitoraggio	Ministro per la PA e per l'innovazione			2.500.000,00	2.500.000,00
La PA che si vede	Ministro per la PA e per l'innovazione			4.940.000,00	4.940.000,00
Trasferimento tecnologico del Portale delle imprese	Ministro per la PA e per l'innovazione	Ministero per lo sviluppo economico		500.000,00	500.000,00
Innovazione nel settore dell'ambiente	Ministro per la PA e per l'innovazione	Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare		800.000,00	800.000,00
Innovazione digitale nella scuola e nell'università	Ministro per la PA e per l'innovazione	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca		2.000.000,00	2.000.000,00
Analisi, studi e progetti pilota sulla riorganizzazione di tribunali e procure	Ministro per la PA e per l'innovazione	Ministero della Giustizia		500.000,00	500.000,00
Semplificazione e digitalizzazione degli adempimenti sul lavoro	Ministro per la PA e per l'innovazione	Ministero del lavoro, salute e politiche sociali		1.500.000,00	1.500.000,00
ICT per il sociale – fondo di garanzia per i giovani	Ministro per la PA e per l'innovazione	Ministro per la gioventù		3.000.000,00	3.000.000,00
Innovazione nei servizi ai cittadini	Ministro per la PA e per l'innovazione	Ministero dell'interno		3.000.000,00	3.000.000,00
Identificazione dei clandestini presso i CPT	Ministro per la PA e per l'innovazione	Ministero dell'interno		2.000.000,00	2.000.000,00
@doc - per la dematerializzazione del MAE	Ministro per la PA e per l'innovazione	Ministero degli affari esteri		3.800.000,00	3.800.000,00
Digitalizzazione Ufficio corrieri	Ministro per la PA e per l'innovazione	Ministero degli affari esteri		1.000.000,00	1.000.000,00
Certificazioni e vincolistica on-line	Ministro per la PA e per l'innovazione	Ministero per i beni e le attività culturali		600.000,00	600.000,00
CulturAmica- ESPI 2	Ministro per la PA e per l'innovazione	Ministero per i beni e le attività culturali		500.000,00	500.000,00
MuseiD-Italia	Ministro per la PA e per l'innovazione	Ministero per i beni e le attività culturali		1.600.000,00	1.600.000,00
Portale della cultura	Ministro per la PA e per l'innovazione	Ministero per i beni e le attività culturali		1.600.000,00	1.600.000,00
TOTALE			**2.816.083,00**	**41.400.833,00**	**44.216.916,00**

09A02740

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 marzo 2009.

Modificazione del decreto 2 febbraio 2009 di riconoscimento del titolo professionale estero, conseguito dalla sig.ra Flebus Carla.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 2 febbraio 2009, con il quale si riconosceva il titolo professionale di avvocato conseguito negli U.S.A. della sig.ra Flebus Clara, nata il 19 ottobre 1970 a Cividale del Friuli (Italia), cittadina italiana, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Rilevato che, per mero errore materiale, è stato indicato in modo inesatto come nome proprio della richiedente «Carla» anziché «Clara»;

Vista la richiesta di modifica del detto decreto presentata dalla sig.ra Flebus;

Ritenuto necessario provvedere alla correzione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 2 febbraio 2009, con il quale si riconosceva il titolo professionale di avvocato conseguito negli U.S.A. della sig.ra Flebus Clara, nata il 19 ottobre 1970 a Cividale del Friuli (Italia), cittadina italiana, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato, è modificato come segue: in tutte le parti del decreto in cui si indica nome e cognome della richiedente, le parole: «Flebus Carla» sono sostituite da «Flebus Clara».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 2 febbraio 2009.

Roma, 18 marzo 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A02146

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 marzo 2009.

Variazione di prezzo nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di trinciati per sigarette. (Decreto n. 2009/4255 DAC/CTL).

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, e successive modificazioni, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dalla citata legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella A), allegata al decreto direttoriale 29 settembre 2008, alle tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni e alla tabella C, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni;

Viste le istanze con le quali la Imperial Tobacco Italia Srl, la International Tobacco Agency Srl e la JT International Italia Srl hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di trinciati per sigarette;

Considerato che occorre procedere alla variazione dell'inserimento di alcune marche di trinciati in conformità ai prezzi richiesti dalle citate società con le sopraindicate istanze, nella tariffa di vendita di cui alla tabella C allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005;

Decreta:

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di trinciati è modificato come di seguito riportato:

TRINCIATI (TABELLA C)				
TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
BROOKFIELD AMERICAN BLEND	da 40 grammi	110,00	112,50	4,50
BROOKFIELD AMERICAN BLEND 200	da 200 grammi	95,00	97,50	19,50
CAMEL FULL FLAVOUR	da 30 grammi	110,00	115,00	3,45
CAMEL NATURAL FLAVOR	da 40 grammi	117,50	122,50	4,90
DOMINGO CELESTE	da 40 grammi	95,00	97,50	3,90
DOMINGO CELESTE 200 GR.	da 200 grammi	90,00	92,50	18,50
DOMINGO ORIGINALE	da 40 grammi	95,00	97,50	3,90
DOMINGO ORIGINALE 200 GR.	da 200 grammi	90,00	92,50	18,50
DOMINGO VIRGINIA BLEND	da 40 grammi	95,00	97,50	3,90
ELIXYR AMERICAN BLEND 40	da 40 grammi	90,00	92,50	3,70
GOLDEN BLEND'S AROMATIC SHAG	da 40 grammi	105,00	107,50	4,30
GOLDEN BLEND'S VIRGINIA	da 40 grammi	105,00	107,50	4,30
GOLDEN BLEND'S VIRGINIA 25	da 25 grammi	104,00	108,00	2,70
GOLDEN BLEND'S VIRGINIA 5	da 5 grammi	102,00	108,00	0,54
GOLDEN VIRGINIA 12,5G	da 12,5 grammi	156,00	160,00	2,00
MANILA	da 40 grammi	112,50	115,00	4,60
MEMPHIS	da 40 grammi	105,00	110,00	4,40
OLD HOLBORN	da 40 grammi	112,50	117,50	4,70
OLD HOLBORN MINI	da 12,5 grammi	140,00	144,00	1,80
OLD HOLBORN MINI YELLOW	da 12,5 grammi	140,00	144,00	1,80
OLD HOLBORN YELLOW	da 40 grammi	112,50	117,50	4,70
PUEBLO	da 30 grammi	115,00	119,00	3,57
PUEBLO 100	da 100 grammi	105,00	108,00	10,80
PUEBLO 5	da 5 grammi	64,00	84,00	0,42
ROCKIES AMERICAN BLEND	da 100 grammi	90,00	95,00	9,50
ROCKIES BLUE 100	da 100 grammi	90,00	95,00	9,50
ROCKIES RED	da 40 grammi	92,50	95,00	3,80
ROCKIES VIRGINIA BLEND	da 100 grammi	95,00	100,00	10,00
TILBURY AMERICAN BLEND	da 40 grammi	95,00	97,50	3,90
WINSTON CLASSIC RED	da 30 grammi	100,00	105,00	3,15

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2009

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2009
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 332

09A03086

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 marzo 2009.

Abilitazione all'Istituto «Centro Studi Relazionale Mediterraneo (C.S.R.M.) - Scuola di specializzazione in psicoterapia sistemica e relazionale» ad istituire e ad attivare nella sede di Palermo un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 9 maggio 2005, con il quale è stata respinta l'istanza di riconoscimento proposta dall'istituto «Centro studi relazionale Mediterraneo (C.S.R.M.) - Scuola di formazione in psicoterapia sistemica familiare e relazionale di Palermo»;

Vista l'istanza di reiterazione con la quale l'Istituto «Centro Studi Relazionale Mediterraneo (C.S.R.M.) - Scuola di specializzazione in psicoterapia sistemica e relazionale di Palermo» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Palermo - via Mariano Stabile, 169, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 27 giugno 2008;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall' Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 4 febbraio 2009 trasmessa con nota prot. 44 del 4 febbraio 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Centro studi relazionale Mediterraneo (C.S.R.M.) - Scuola di specializzazione in psicoterapia sistemica e relazionale» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Palermo - via Mariano Stabile, 169 -, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2009

Il direttore generale: MASIA

09A02933

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 febbraio 2009.

Adeguamento dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 al Consorzio vini Colli Bolognesi per le DOC «Colli Bolognesi» e «Colli Bolognesi Classico Pignoletto».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1995 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Bolognesi» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1997 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 2003 con il quale veniva conferito al Consorzio vini Colli Bolognesi l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Colli Bolognesi»;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 2003 con il quale veniva conferito al Consorzio vini Colli Bolognesi l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Colli Bolognesi Classico Pignoletto»;

Vista la nota prot. 4384 del 1° agosto 2008 con la quale il Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualità e per la tutela del consumatore, ha prorogato sino alla data del 30 settembre 2008 la presentazione delle istanze di adeguamento del piano di controllo e del prospetto tariffario prevista dall'art. 11, comma 3 del decreto 29 marzo 2008;

Vista la richiesta di adeguamento del piano di controllo e del tariffario presentata dal Consorzio vini Colli Bolognesi, prot. 9675 del 30 settembre 2008, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Considerato che il piano di controllo ed il tariffario presentati dal Consorzio vini Colli Bolognesi sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 12 dicembre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Consorzio e del rappresentante della regione Emilia-Romagna;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio vini Colli Bolognesi e il parere favorevole espresso dalla regione Emilia-Romagna sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 12 dicembre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio vini Colli Bolognesi istante, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio vini Colli Bolognesi con sede in Monteveglio (Bologna), via Abbazia, 30/c - Frazione San Teodoro, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOC «Colli Bolognesi» e la DOC «Colli Bolognesi Classico Pignoletto», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio vini Colli Bolognesi autorizzato, di seguito denominato «Organismo di controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nelle predette denominazioni di origine rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione approvati con i decreti indicati nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del

decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione delle DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione può delegare l'Organismo di controllo autorizzato per le finzioni ad essa attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per le predette denominazioni di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) per le DOC indicate all'art. 1, comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'Organismo di controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti delle denominazioni di origine indicate all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, e dalla competente regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A02557

DECRETO 19 febbraio 2009.

Conferimento al Consorzio tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 per la DOC «Controguerra».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Controguerra» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la determinazione n. DH4/30 del 29 gennaio 2009 della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca - Produzioni agricole di mercato della regione Abruzzo con la quale veniva individuato il Consorzio tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane con sede in Teramo, via Savini, 48/50, quale Organismo di controllo nei confronti del VQPRD sopra citato;

Considerato che il piano di controllo ed il tariffario presentato dall'Organismo di controllo sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 20 novembre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Organismo di controllo e della regione Abruzzo;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane, e il parere favorevole espresso dalla regione Abruzzo sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 20 novembre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane istante, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane, con sede in Teramo, via Savini, 48/50, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOC «Controguerra», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane autorizzato, di seguito denominato «Organismo di controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione può delegare l'Organismo di controllo autorizzato per le funzioni ad essa attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per la predetta denominazione di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) per la DOC indicata all'art. 1 comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'Organismo di controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, e dalla competente Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 10 del decreto Ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

3. L'Organismo di controllo autorizzato dovrà richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino VQPRD ed atte a divenire VQPRD detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotato nella contabilità obbligatoria di cantina.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di Controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A02558

DECRETO 2 marzo 2009.

Adeguamento dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 al Consorzio tutela vini DOC Friuli Isonzo per la DOC «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) n. 89/395 e n. 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2005 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2003 con il quale veniva conferito al Consorzio tutela vini DOC Friuli Isonzo l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Friuli Isonzo»;

Vista la nota prot. n. 4384 del 1° agosto 2008 con la quale il Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualità e per la tutela del consumatore, ha prorogato sino alla data del 30 settembre 2008 la presentazione delle istanze di adeguamento del piano di controllo e del prospetto tariffario prevista dall'art. 11, comma 3, del decreto 29 marzo 2008;

Vista la richiesta di adeguamento del piano di controllo e del tariffario presentata dal Consorzio tutela vini DOC Friuli Isonzo, prot. n. 9675 del 30 settembre 2008, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Considerato che il piano di controllo ed il tariffario presentati dal Consorzio tutela vini DOC Friuli Isonzo sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 23 ottobre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Consorzio e del rappresentante della Regione Friuli Venezia Giulia;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio tutela vini DOC Friuli Isonzo e il parere favorevole espresso dalla Regione Friuli Venezia Giulia sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 23 ottobre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio tutela vini DOC Friuli Isonzo istante, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio tutela vini DOC Friuli Isonzo con sede legale in Cormons (Gorizia), via Gramsci, 2/4, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOC «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio tutela vini DOC Friuli Isonzo autorizzato, di seguito denominato «Organismo di Controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Province ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di Controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'Albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di Controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione può delegare l'Organismo di Controllo autorizzato per le funzioni ad essa attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per la predetta denominazione di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) per la DOC indicata all'art. 1, comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto - ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 - attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di Controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di Controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalla competente Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di Controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A02738

DECRETO 6 marzo 2009.

Modifica del decreto 29 settembre 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Suino Cinto Toscano» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 29 settembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 238 del 12 ottobre 2006 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Suino Cinto Toscano» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la nota del 25 febbraio 2009, numero di protocollo 2912, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione della denominazione «Suino Cinto Toscano» modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 25 febbraio 2009, numero di protocollo 2912;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 29 settembre 2006 alla denominazione «Suino Cinto Toscano» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 25 febbraio 2009, numero di protocollo 2912 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A02756

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pişta-Marele Alina Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Pişta-Marele Alina Maria, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2005 dalla sig.ra Pişta Alina Maria, coniugata Marele, nata a Pascani (Romania) il giorno 23 luglio 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Pişta-Marele Alina Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02630

DECRETO 26 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Radu-Jitariu Irina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Radu-Jitariu Irina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno 1995, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno 1995 dalla sig.ra Radu Irina, coniugata Jitariu, nata a Rebricea (Romania) il giorno 19 dicembre 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Radu-Jitariu Irina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A02631

DECRETO 28 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Istrate Magelona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Istrate Magelona, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2002 dalla sig.ra Istrate Magelona, nata a Odobesti (Romania) il giorno 21 aprile 1981 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Istrate Magelona è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02632

DECRETO 28 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mirodonie Liliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Mirodonie Liliana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent medical generalist", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Focsani nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Focsani nell'anno 2007 dalla sig.ra Mirodonie Liliana, nata a Panciu (Romania) il giorno 31 luglio 1967 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Mirodonie Liliana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02633

DECRETO 3 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rajapaksha Manikkunambi Nirosha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rajapaksha Manikkunambi Nirosha ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Sri Lanka, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dall'Istituto Regionale Lombardo;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2001 presso la «Scuola di Infermieristica» di Galle (Sri Lanka) dalla sig.ra Rajapaksha Manikkunambi Nirosha, nata a Ambalangoda (Sri Lanka) il giorno 28 novembre 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Rajapaksha Manikkunambi Nirosha è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02634

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008.

Criteri e modalità di funzionamento del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, ai sensi del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35. (Deliberazione n. 110/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati nella G.U.C.E. n. C244/2004 (di seguito orientamenti);

Vista la definizione di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella G.U.C.E n. L/124/2003;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 di adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

Visto l'art. 182-*bis* del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede modalità di individuazione della misura massima del tasso di interesse per i mutui e le obbligazioni da stipulare con onere totale a carico dello Stato;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, art. 11, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, con cui è stato istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dai citati orientamenti;

Visto l'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale prevede che la società «Sviluppo Italia S.p.a.» assuma la denominazione di «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.» (di seguito Agenzia);

Visto l'art. 1, comma 853, della predetta legge n. 296/2006 con il quale si dispone che questo Comitato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, fissi i criteri e le modalità per l'attuazione del predetto Fondo, determinando, in conformità agli orientamenti, le priorità di natura produttiva ed i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere ai benefici e fissi altresì i criteri e le modalità per l'eventuale coordinamento delle altre amministrazioni interessate;

Vista la propria delibera 24 aprile 2007, n. 22 (*G.U.* n. 145/2007), riguardante i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 63/2008 del 10 marzo 2008 che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «nella parte in cui non prevede che i poteri del CIPE di determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi di cui al Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti siano esercitati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano»;

Ritenuto di dover dare attuazione al dettato della citata sentenza della Corte costituzionale, prevedendo l'acquisizione dell'intesa da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla nuova proposta del Ministero dello sviluppo economico di definizione dei criteri e delle modalità di funzionamento del Fondo, che, al fine di massimizzare l'efficienza economica degli aiuti, ne estende l'applicazione anche alle imprese di media dimensione semplificando le procedure di notifica degli stessi;

Vista la nota n. 0024046 del 20 novembre 2008, con la quale è stata presentata la proposta concernente i criteri e le modalità di funzionamento del predetto Fondo, sulla quale la predetta Conferenza permanente ha espresso la propria intesa nella seduta del 20 novembre 2008;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. Soggetti beneficiari e interventi ammissibili al Fondo.

Possono accedere agli interventi del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti (di seguito nominato Fondo) le imprese organizzate in forma di società di capitali che, alla data di presentazione della domanda, rispettino congiuntamente le seguenti condizioni:

a) si trovino in difficoltà, ai sensi del punto 2.1 degli orientamenti;

b) abbiano un numero di dipendenti non inferiore a 50, calcolati secondo i criteri di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 e rientrino nella definizione di media impresa e grande impresa secondo i criteri di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;

c) non siano operanti nei settori del carbone, dell'acciaio, della pesca, dell'acquacoltura e del settore agricolo.

Nel caso di aiuti alle «grandi imprese», definite secondo i criteri di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, i singo-

li aiuti di cui ai successivi punti 2 e 3 saranno notificati individualmente alla Commissione europea (di seguito Commissione) alle condizioni previste dal punto 3 degli orientamenti, secondo quanto specificato al successivo punto 4 della presente delibera.

Gli interventi del Fondo possono riguardare sia aiuti per il salvataggio che aiuti per la ristrutturazione, come definiti all'art. 2.2 degli orientamenti.

Gli aiuti per il salvataggio consistono in un sostegno finanziario temporaneo e reversibile, della durata massima di sei mesi, finalizzato a mantenere in attività l'impresa per il tempo necessario ad elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione.

Gli aiuti per la ristrutturazione sono basati su un piano industriale e finanziario finalizzato a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa.

2. Aiuti per il salvataggio.

L'impresa richiedente l'ammissione agli aiuti per il salvataggio deve trovarsi in grave difficoltà conformemente agli orientamenti, purché non sia stata presentata istanza giudiziale per l'accertamento dello stato di insolvenza.

L'impresa è tenuta a presentare:

a) dichiarazione di aver provveduto a termini di legge al deposito del bilancio (completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) relativo agli ultimi due esercizi sociali, corredato di copia conforme di tutti gli allegati di seguito indicati, debitamente sottoscritti dai competenti organi: *I)* relazione sulla gestione; *II)* relazione del collegio sindacale o del revisore dei conti o della società di revisione, a seconda di quale sia il soggetto a cui è demandato il controllo contabile dell'impresa; *III)* relazione della società di revisione contenente il giudizio sui bilanci, se trattasi di bilanci certificati. Le società non soggette all'obbligo di deposito dei bilanci sono tenute a presentare la documentazione contabile sopra citata in copia conforme all'originale;

b) copia conforme del bilancio infrannuale ad una data non antecedente i centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda, redatto secondo principi contabili omogenei con quelli utilizzati per detto bilancio;

c) attestazione della società circa il ricorrere dei presupposti di cui al punto 2.1, paragrafo 9 degli orientamenti.

Gli aiuti per il salvataggio a valere sul Fondo sono concessi esclusivamente nella forma della garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dall'impresa. L'importo dell'aiuto concesso deve basarsi sul fabbisogno di liquidità dell'impresa imputabile alle perdite. L'aiuto per il salvataggio è limitato all'importo calcolato sulla base dei criteri di cui all'art. 3.1.2 dei citati orientamenti.

La concessione degli aiuti è subordinata alla preventiva notifica ed approvazione della commissione, secondo quanto specificato al successivo punto 4.

I soggetti beneficiari dell'aiuto per il salvataggio dovranno presentare entro quattro mesi dall'erogazione del prestito un piano di ristrutturazione ai sensi e con le modalità di cui al successivo punto 3, ovvero un piano di liquidazione. In mancanza di tale adempimento, entro lo stesso termine, l'impresa dovrà confermare l'impegno contrattuale di restituire il prestito garantito alla scadenza. In caso di notifica alla commissione del piano di ristrutturazione, il termine per la cessazione della garanzia concessa per il salvataggio è prorogato fino al momento dell'adozione da parte della commissione di una decisione in merito al piano.

3. Aiuti per la ristrutturazione.

L'impresa richiedente l'ammissione agli aiuti per la ristrutturazione non deve trovarsi in stato di insolvenza.

Gli aiuti per la ristrutturazione a valere sul Fondo saranno concessi esclusivamente nella forma della garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dalle imprese.

La concessione degli aiuti è subordinata alla preventiva notifica ed approvazione della commissione, secondo quanto specificato al successivo punto 4.

L'impresa richiedente l'ammissione agli aiuti per la ristrutturazione è tenuta a presentare:

a) copia conforme dell'avviso di convocazione dell'assemblea o del verbale di deliberazione per l'adozione delle misure di cui all'art. 2447 del codice civile qualora ricorrano le condizioni previste in tale articolo;

b) dichiarazione di aver provveduto a termini di legge al deposito del bilancio (completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) relativo agli ultimi due esercizi sociali, corredato di copia conforme di tutti gli allegati di seguito indicati, debitamente sottoscritti dai competenti organi: *I)* relazione sulla gestione; *II)* relazione del collegio sindacale o del revisore dei conti o della società di revisione, a seconda di quale sia il soggetto al quale è demandato il controllo contabile dell'impresa; *III)* relazione della società di revisione contenente il giudizio sui bilanci, se trattasi di bilanci certificati; le società non soggette all'obbligo di deposito dei bilanci sono tenute a presentare la documentazione contabile sopra citata in copia conforme all'originale;

c) copia conforme del bilancio infrannuale a una data non antecedente i centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda, redatto secondo principi contabili omogenei con quelli utilizzati per detto bilancio;

d) attestazione della società circa il ricorrere dei presupposti di cui al punto 2.1, paragrafo 9 degli orientamenti;

e) un piano di ristrutturazione industriale alle condizioni di cui all'art. 3.2 degli orientamenti accompagnato da un piano di ristrutturazione dei debiti che abbia i requisiti di cui all'art. 182-*bis* del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito piano di ristrutturazione).

Il piano di ristrutturazione deve avere una durata limitata (non superiore a trentasei mesi dalla data di approvazione dell'intervento da parte della commissione), e deve permettere di ripristinare entro lo stesso termine la redditività dell'impresa nel lungo periodo, sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future e può riguardare le seguenti tipologie d'intervento:

I. la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività aziendali su una base di maggiore efficacia, che implica, in genere, l'abbandono delle attività non più redditizie;

II. la ristrutturazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi;

III. la diversificazione verso nuove attività redditizie.

La ristrutturazione deve essere accompagnata da una ristrutturazione finanziaria (apporto di capitali, riduzione dell'indebitamento) e comunque dal contributo dei beneficiari alla stessa ristrutturazione, come previsto dall'art. 3.2.2, punti 43 e 44 dei citati orientamenti. In ogni caso la ristrutturazione non può limitarsi soltanto ad un aiuto finanziario volto a colmare le perdite pregresse, senza intervenire sulle cause di tali perdite.

Il piano di ristrutturazione deve essere corredato da tutte le informazioni utili, tra le quali in particolare un'analisi del mercato di riferimento dell'impresa in difficoltà. Il miglioramento della redditività deve essere soprattutto il risultato delle misure di risanamento interne contenute nel piano di ristrutturazione e potrà basarsi su fattori esterni, tra i quali la variazione dei prezzi e della domanda, sui quali l'impresa non può esercitare un'influenza di rilievo, solo ove si tratti di previsioni di mercato generalmente accettate. Il piano di ristrutturazione deve prevedere l'abbandono delle attività che, anche dopo la ristrutturazione, resterebbero strutturalmente deficitarie.

Nel caso in cui il piano di ristrutturazione industriale proposto preveda la realizzazione di nuove iniziative produttive potrà essere accordato un accesso preferenziale diretto senza che vi sia la necessità di presentare ulteriori domande, nel caso ne sussistano i requisiti, ad altri aiuti previsti dalla normativa vigente. Tali aiuti dovranno fare parte integrante del piano di ristrutturazione e come tali essere notificati alla commissione.

4. Regime di aiuto e obblighi di notifica individuale.

Gli aiuti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 destinati alle medie imprese, definite secondo i criteri di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, saranno concessi nei limiti della decisione di autorizzazione del regime di aiuto da parte della commissione alle condizioni di cui al punto 4 dei medesimi orientamenti.

Nel caso di aiuti alle grandi imprese, definite secondo i criteri di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, i singoli aiuti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 saranno notificati individualmente alle condizioni previste dal punto 3 degli orientamenti ed al di fuori dell'eventuale decisione di autorizzazione del regime di aiuti di cui al precedente paragrafo.

5. Oggetto, limiti e operatività della garanzia.

La garanzia, di natura solidale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, assiste il credito maturato a favore della banca che ha concesso il credito in termini di capitale, interessi ed ogni altro costo ed onere connesso con l'operazione garantita. Nel caso di crediti di firma, la garanzia si estende anche alla commissione dovuta alla banca.

Il tasso di interesse non può essere superiore a quello previsto per i mutui con oneri a carico dello Stato dall'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, richiamata in premessa.

La garanzia diviene operante senza obbligo di preventiva escussione del debitore su semplice comunicazione dell'inadempimento dell'obbligazione con la quale la banca dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver già richiesto infruttuosamente il pagamento al debitore ed indica l'importo del credito vantato, distinto per capitale, interessi, spese ed altri oneri, allegando tutta la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza e l'ammontare del credito medesimo.

L'atto di escussione della garanzia è inviato per conoscenza agli amministratori dell'impresa debitrice, i quali dovranno trasmettere immediatamente al Ministero dello sviluppo economico eventuali osservazioni. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto il Ministero dello sviluppo economico effettua il pagamento dovuto alla banca a valere sulle risorse del Fondo depositate in un conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestato al Ministero medesimo, nei limiti di cui ai paragrafi precedenti del presente punto.

Il termine di cui al precedente periodo si interrompe nel caso in cui, per cause imputabili alla banca, si renda necessario il compimento di atti istruttori diretti ad accertare la sussistenza delle condizioni di operatività della garanzia, nonché l'esistenza e l'ammontare del credito vantato dalla banca medesima.

A seguito del pagamento, il Ministero dello sviluppo economico è surrogato nei diritti della banca creditrice, ai sensi dell'art. 1203, primo comma, n. 3 del codice civile.

Sulla somma pagata dal Ministero dello sviluppo economico maturano gli interessi al tasso legale vigente a decorrere dalla data di pagamento alla banca e fino alla data di rimborso da parte dell'impresa debitrice.

6. Procedure per l'operatività del Fondo.

Nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera, il Ministro dello sviluppo economico provvede, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, a fissare i criteri di priorità nella valutazione delle domande in relazione agli indirizzi adottati dal Governo in materia di politica industriale.

Il Fondo diviene operativo 10 giorni dopo la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale.

Entro il 30 gennaio di ciascun anno il Ministro dello sviluppo economico provvede all'aggiornamento dei criteri di cui al primo paragrafo del presente punto.

7. Iter *procedurale di accesso al Fondo.*

L'impresa che intende accedere agli interventi del Fondo presenta la domanda all'«Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.», che provvede a darne tempestivo avviso al Ministero dello sviluppo economico.

All'atto della presentazione, la domanda deve contenere l'indicazione dei termini essenziali delle operazioni finanziarie previste e, ove necessario, delle banche prescelte.

Le proposte istruite positivamente dall'Agenzia sono trasmesse all'esame del Comitato di valutazione tecnica di cui al punto 8 della presente delibera, il quale esprime il proprio parere ai fini della successiva concessione dell'aiuto di Stato o della notifica dello stesso alla Commissione europea.

Il termine per la conclusione del procedimento non può superare rispettivamente i 30 giorni per gli aiuti al salvataggio, ed i 60 giorni per gli aiuti alla ristrutturazione. Detti termini si intendono sospesi fino alla comunicazione della autorizzazione all'aiuto di Stato da parte della Commissione europea.

Il Ministero dello sviluppo economico emana il decreto di concessione della garanzia, previa autorizzazione della Commissione europea nei casi previsti dal secondo paragrafo del punto 4 della presente delibera.

8. Il Comitato di valutazione tecnica.

Il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto nomina un Comitato di valutazione tecnica, presieduto dal direttore della Direzione generale per la politica industriale e composto da due membri designati dalla medesima Direzione generale, da un membro della Direzione generale per il sostegno alle attività imprenditoriali, da un membro designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e da un rappresentante delle regioni dove hanno sede le imprese. Al Comitato partecipa inoltre, con funzioni consultive, un membro designato dall'Agenzia.

Il Comitato può avvalersi del parere tecnico della struttura per le crisi d'impresa istituita presso il Ministero dello sviluppo economico.

La segreteria del Comitato di valutazione tecnica è assicurata dall'ufficio funzionalmente competente della Direzione generale per la politica industriale, coadiuvato dall'Agenzia.

9. Clausola di salvaguardia.

Salvo i casi espressamente previsti all'art. 3.3 degli orientamenti, tanto gli aiuti al salvataggio che gli aiuti alla ristrutturazione devono avere carattere straordinario e possono essere concessi una sola volta. Gli interventi a valere sul Fondo non sono dunque compatibili, in linea di principio, con altri aiuti aventi la stessa finalità precedentemente concessi alla medesima impresa.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente delibera, valgono le disposizioni degli orientamenti.

Roma, 18 dicembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2009
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 262

09A03013

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

REGOLAMENTO 16 marzo 2009.

Regolamento concernente le istruzioni applicative sulla classificazione dei rischi all'interno dei rami di assicurazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 29).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

ADOTTA
il seguente regolamento:

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 2, comma 6, e 5, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

a) «assicurazione contro i danni»: le assicurazioni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto;

b) «assicurazione sulla vita»: le assicurazioni e le operazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto;

c) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

d) «Nuovo Codice della strada»: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

e) «premio puro»: costo base per la copertura assicurativa che il contraente è tenuto a pagare come corrispettivo a fronte del rischio tecnico assunto dalle imprese;

f) «prodotti finanziari»: i prodotti finanziari di cui all'art. 1, comma 1, lettera *u)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

g) «ramo di assicurazione»: la classificazione secondo un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive l'attività che l'impresa può esercitare al rilascio dell'autorizzazione;

h) «sede secondaria o succursale»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività assicurativa o riassicurativa;

i) «Stato terzo»: uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo.

2. La numerazione dei rami vita e danni richiamati nel presente Regolamento è riferita alla classificazione di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del decreto.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana e alle sedi secondarie di imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale in Stati terzi per l'attività svolta nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 4.

Rischi non assicurabili

1. Fermi i divieti derivanti da norme di legge, non è assicurabile il rischio di ritiro o sospensione della patente di guida conseguente a violazioni del Nuovo codice della strada, salvo quanto previsto dall'art. 16.

2. Fatto salvo quanto indicato negli articoli 12 e 14, comma 1, non sono rilasciabili dall'impresa di assicurazione coperture a fronte di obbligazioni di dare derivanti da disposizioni contrattuali, quando il rischio sottostante ha natura esclusivamente finanziaria, ossia è riferito a prodotti finanziari o a depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari ovvero ad operazioni di finanziamento o di provvista di mezzi finanziari, non relative all'acquisto di beni o servizi al consumo. In ogni caso non sono rilasciabili le coperture destinate a garantire il rimborso di sopravvenienze passive o minusvalenze su elementi patrimoniali derivanti da valutazioni conseguenti ad operazioni straordinarie di impresa.

3. Non è assicurabile il rischio relativo al pagamento di una sanzione amministrativa anche nel caso di accollo da parte di un ente della somma corrispondente alla sanzione comminata all'autore dell'illecito, quando l'ente rinuncia alla rivalsa nei confronti del responsabile stesso.

Art. 5.

Attività di servizi

1. Le prestazioni in natura di assistenza tecnica e sanitaria remunerate in forma diversa dal premio anticipato calcolato su basi tecnico-assicurative, offerte a domanda dell'utente anche in assenza di fortuità dell'evento generatore del bisogno, sono considerate servizi non assicurativi.

2. Le imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo 18. Assistenza possono offrire i servizi di cui al comma 1 ai propri assicurati, in accessorio alle garanzie prestate, a condizione che:

a) essi costituiscano, nel loro insieme, impegno marginale rispetto a quello principale derivante dagli obblighi di natura assicurativa e siano forniti in relazione all'adempimento degli obblighi assicurativi;

b) nel contratto venga data separata evidenza del costo di tali servizi rispetto al premio assicurativo.

3. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami danni 1. Infortuni e 2. Malattia, anche ai sensi dell'art. 11, comma 3 del decreto, possono offrire in accessorio ai suddetti rami danni i servizi di assistenza sanitaria a domicilio, alle condizioni indicate dal comma 2, lettere *a)* e *b)*.

4. Non costituiscono attività assicurativa le prestazioni di assistenza, di manutenzione e di riparazione offerte dal venditore di beni di consumo ai propri clienti, anche a fronte di un corrispettivo anticipato, in assenza di elementi tipici del rapporto assicurativo quali, in particolare, l'organizzazione imprenditoriale basata sulla comunione dei rischi e la determinazione del corrispettivo su basi tecnico-assicurative.

5. Le prestazioni offerte a completamento del servizio di noleggio auto, erogate da società che concedono il nolo di veicoli propri, costituiscono attività di servizi a condizione che siano funzionali rispetto agli adempimenti contrattuali ed accessorie rispetto alla prestazione principale.

TITOLO II
CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI

Capo I
RISCHI DEI RAMI VITA

Art. 6.

Assicurazione sulla vita con prestazioni collegate a fondi di investimento o indici azionari

1. Sono ricompresi nel ramo vita III, se direttamente collegati a fondi di investimento ovvero ad indici azionari o altri valori di riferimento, solo i contratti di assicurazione sulla durata della vita umana di cui al ramo I.

2. I contratti di cui al comma 1 sono caratterizzati dalla presenza di un effettivo impegno da parte dell'impresa a liquidare, per il caso di sopravvivenza, per il caso di morte o per entrambi, prestazioni assicurate il cui valore, o quello dei corrispondenti premi, sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico.

Art. 7.

Assicurazione contro le malattie gravi

1. È classificata nel ramo vita IV l'assicurazione contro le malattie gravi, non rescindibile da parte dell'impresa, che prevede la corresponsione di un capitale o di una rendita di importo prefissato al verificarsi di una delle malattie gravi previste in polizza, indipendentemente dalla sussistenza di uno stato di invalidità.

2. L'assicurazione di cui al comma 1 è classificata nel ramo vita I quando il contratto prevede che, al verificarsi della malattia grave, la prestazione per il caso di morte venga anticipata in tutto o in parte.

3. Quando, a seguito di malattia grave, l'assicurato viene tenuto indenne dalle conseguenze dannose dovute alla malattia attraverso il rimborso delle spese sostenute per ricoveri, interventi chirurgici, visite specialistiche ed esami diagnostici, l'assicurazione è classificata nel ramo danni 2. Malattia. L'indennizzo può essere corrisposto anche nelle forme di una prestazione forfettaria predeterminata o di una indennità temporanea.

Art. 8.

Assicurazione contro il rischio di non autosufficienza

1. È classificata nel ramo vita IV l'assicurazione, non rescindibile da parte dell'impresa, che copre il rischio di non autosufficienza per invalidità grave dovuta a malattia, infortunio o longevità, quando la prestazione consiste nell'erogazione di una rendita.

2. L'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza di cui al comma 1 è classificata nel ramo danni 2. Malattia quando la prestazione consiste nel risarcimento, totale o parziale, del costo per l'assistenza ovvero in una prestazione in natura, nei limiti del massimale assicurato.

Art. 9.

Operazioni di capitalizzazione

1. Sono classificate nel ramo vita V le assicurazioni che prevedono prestazioni collegate al valore delle quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio, al valore di attivi contenuti in un fondo interno, ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento, quando le condizioni contrattuali sono tali da rendere indipendente l'erogazione delle singole prestazioni da eventi attinenti la vita umana ed è prevista una garanzia di rendimento minimo sulle somme versate.

Art. 10.

Assicurazione per il caso di decesso connessa a finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio

1. L'assicurazione sulla vita dell'assicurato/debitore prestata in funzione dell'erogazione di prestiti o mutui rimborsabili mediante cessione di quote dello stipendio o della pensione, quando abbinata alle garanzie danni che allo stesso fine coprono il rischio di impiego di cui all'art. 14, comma 2, è classificata nel ramo vita I.

Art. 11.

Rischi complementari

1. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami vita I, II e III o anche al ramo vita V, in tal caso solo se autorizzate ad esercitare anche un altro ramo vita con assunzione di un rischio demografico, possono assumere in via complementare i rischi dei rami danni 1. Infortuni e 2. Malattia ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 del decreto, a condizione che le coperture relative ai suddetti rischi vengano prestate nell'ambito dello stesso contratto che copre la garanzia principale del ramo vita e si riferiscano alla medesima persona assicurata.

2. Le condizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese autorizzate all'esercizio delle operazioni di cui al ramo vita VI che intendono garantire, in via complementare ai relativi contratti, le prestazioni di invalidità e premorienza secondo quanto previsto dalla normativa sulle forme pensionistiche complementari.

Capo II
RISCHI DEI RAMI DANNI

Art. 12.

Assicurazioni prestate a garanzia di mutui per l'acquisto di immobili

1. In deroga a quanto previsto all'art. 4, comma 2, sono classificate nel ramo 15. Cauzione le coperture relative ad obbligazioni inerenti a contratti di mutuo per l'acquisto di immobili rilasciate nei limiti del venticinque per cento dell'importo complessivo del mutuo erogato e assistite da diritti di garanzia reale a favore del creditore/beneficiario. In tali contratti, qualsiasi pagamento effettuato dal debitore a titolo di rimborso del capitale ricevuto è imputato, in

primo luogo, all'importo garantito dalla polizza cauzione e la garanzia assicurativa si estingue quando il debitore ha rimborsato, in quota capitale, il venticinque per cento del finanziamento ricevuto.

2. È classificato nel ramo 14. Credito, nell'ambito del rischio «credito ipotecario», il contratto stipulato da un intermediario finanziario autorizzato ad operare nel settore dei finanziamenti garantiti con ipoteca su immobili in qualità di contraente/assicurato per garantirsi dal rischio di insolvenza del debitore nel caso in cui la vendita forzata del bene immobile assunto in garanzia non consenta il realizzo di una somma pari a quella erogata dal finanziatore. Il contratto deve prevedere in ogni caso uno scoperto obbligatorio a carico dell'assicurato, in funzione delle caratteristiche del rischio e delle altre garanzie offerte.

Art. 13.

Polizze fideiussorie «a prima richiesta»

1. Fermo restando il divieto di cui all'art. 4, comma 2, sono classificate nel ramo 15. Cauzione le garanzie fideiussorie che prevedono clausole di pagamento a «prima richiesta» o con diciture simili, a condizione che le disposizioni contrattuali contengano espressamente anche il diritto di rivalsa dell'impresa nei confronti del contraente debitore.

Art. 14.

Assicurazioni prestate a fronte di finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio

1. In deroga a quanto previsto all'art. 4, comma 2, è classificato nel ramo 14. Credito, nell'ambito dei rischi «perdite patrimoniali derivanti da insolvenze», il contratto stipulato da un ente finanziatore autorizzato ad operare, ai sensi di legge, nel settore dei finanziamenti garantiti mediante cessione del quinto dello stipendio in qualità di contraente/assicurato per garantirsi dal rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del soggetto debitore finanziato. Il contratto deve prevedere il pagamento del premio a carico dell'ente finanziatore e può prevedere la surrogazione dell'assicuratore nei diritti e nei privilegi vantati dall'ente nei confronti del debitore inadempiente.

2. È classificato nel ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere, nell'ambito dei «rischi relativi all'occupazione», il contratto stipulato dal debitore/assicurato per garantirsi dall'impossibilità di adempiere all'obbligazione di pagamento a favore dell'ente finanziatore a causa della perdita dell'impiego, con conseguente cessazione dell'erogazione dello stipendio.

Art. 15.

Assicurazioni prestate a fronte di garanzie post vendita

1. Sono classificate nel ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere, le assicurazioni aventi ad oggetto le garanzie post vendita, quando il contratto prevede di tenere indenne il venditore di beni di consumo dalle spese che il medesimo deve sostenere per effettuare la riparazione e/o la sostituzione dei beni stessi.

2. Quando la garanzia è prestata a favore del proprietario del bene e prevede la riparazione e/o la sostituzione del bene o di parti dello stesso, il rischio è classificato, in funzione della natura del bene, nei rami 3. Corpi di veicoli terrestri, nel caso di autoveicoli o 9. Altri danni ai beni, per gli altri beni di consumo.

Art. 16.

Assicurazione per i danni del datore di lavoro conseguenti alla sospensione o al ritiro della patente di guida di altri soggetti.

1. Fermo restando il divieto di cui all'art. 4, comma 1, è classificato nel ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere, il rischio di danni economici subiti dal datore di lavoro o dall'azienda a seguito dell'adozione delle misure di sospensione o di ritiro della patente di guida nei confronti di soggetti operanti presso di essi per i quali la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività cui sono adibiti.

Art. 17.

Annullamento viaggio

1. È classificata nel ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere la garanzia «annullamento viaggio», indipendentemente dal motivo che ha indotto l'assicurato ad effettuare l'annullamento del viaggio.

Art. 18.

Assicurazione del pregiudizio economico indiretto connesso all'applicazione di sanzioni amministrative

1. È classificata nel ramo 14. Credito, nell'ambito dei rischi «perdite patrimoniali derivanti da insolvenze», l'assicurazione con la quale il soggetto civilmente obbligato, in qualità di coobbligato solidale per il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, assicura nel proprio interesse il rischio che l'autore dell'illecito risulti insolvente, non adempiendo all'obbligo di corrispondere la somma dovuta in conseguenza dell'esercizio del diritto di regresso.

2. È classificata nel ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere, l'assicurazione con la quale il soggetto civilmente obbligato, in qualità di coobbligato solidale per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, assicura nel proprio interesse il pagamento delle somme eccedenti il limite entro il quale è tenuto l'autore dell'illecito, risultanti a suo carico non a titolo di responsabilità amministrativa diretta bensì per far fronte all'adempimento di un'obbligazione civile.

Art. 19.

Responsabilità civile del paracadutista

1. È classificata nel ramo 11. Responsabilità civile aeromobili, l'assicurazione di responsabilità civile che copre il rischio dei danni prodotti dal lancio di paracadutisti in occasione dell'utilizzo dell'aeromobile cui si riferisce l'assicurazione principale.

2. È classificata nel ramo 13. Responsabilità civile generale, l'assicurazione che copre in via autonoma il rischio dei danni prodotti dal paracadutista nello svolgimento della sua attività.

Art. 20.

Rischi accessori

1. Le condizioni per l'accessorietà dei rischi ai sensi dell'art. 2, comma 5 del decreto si verificano quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) esiste tra i rischi un legame oggettivo di connessione in base al quale il verificarsi dell'evento considerato nel rischio principale costituisce causa od occasione per il verificarsi dell'evento considerato nel rischio accessorio;

b) l'oggetto del rischio accessorio è lo stesso oggetto del rischio principale ossia si riferisce allo stesso "bene" inteso come cosa, persona o patrimonio coperto dal rischio principale;

c) lo stesso contratto garantisce simultaneamente, a favore di un solo assicurato, direttamente o a mezzo di rappresentante, sia il rischio principale sia quello accessorio e l'interesse garantito contro i due rischi fa capo alla stessa persona.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 23, comma 3, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:

a) la circolare ISVAP n. 76 dell'8 giugno 1987;

b) il punto 7.2 della circolare ISVAP n. 110 del 27 febbraio 1989;

c) la circolare ISVAP n. 112 dell'8 marzo 1989;

d) i punti 1, 2, 3, lettera *a)*, ultimo periodo, 3, lettera *b)*, ultimo periodo e 6 della circolare ISVAP n. 162 del 24 ottobre 1991;

e) la circolare ISVAP n. 246 del 22 maggio 1995;

f) la circolare ISVAP n. 332 del 25 maggio 1998, limitatamente al punto 2;

g) la circolare ISVAP n. 465 del 30 gennaio 2002.

Art. 22.

Pubblicazione

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'ISVAP e sul sito internet dell'Autorità.

Art. 23.

Entrata in vigore

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 5, 10, 12, 14 non oltre novanta giorni dal termine di cui al comma 1.

3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai contratti stipulati antecedentemente all'entrata in vigore dello stesso.

Roma, 16 marzo 2009

Il presidente: GIANNINI

09A02991

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Fidwic società a responsabilità limitata», in forma abbreviata «Fidwic S.r.l.», in Bergamo.

Con D.D. 9 marzo 2009, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «Fidwic Società a responsabilità limitata», in forma abbreviata «Fidwic S.r.l.» con sede legale in Bergamo, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 03533260166, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

09A02937

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Fiduciaria Monza e Brianza S.r.l.», in Cologno Monzese.

Con D.D. 9 marzo 2009, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «Fiduciaria Monza e Brianza S.r.l.», con sede legale in Cologno Monzese (Milano), codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 06098430967, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

09A02936

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica concernente l'estratto di determinazione AIP/UPC n. 197 del 15 gennaio 2009 relativo al medicinale «Maalox».

Nell'estratto sopra indicato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 2009, alla pag. 32, dove è scritto:

«Composizione: Ogni compressa contiene:

Principi attivi: amido di mais; acido citrico; amido pregelatinizzato; glucosio; mannitolo; saccarosio; sorbitolo soluzione 70%; talco; magnesio stearato; saccarina sodica; aroma di limone; aroma di crema svizzera; ossido di ferro giallo (E 172).»,

leggasi:

«Composizione : Ogni compressa contiene:

Principi attivi: magnesio idrossido 200 mg, alluminio idrossido 200 mg, dimeticone 25 mg.

Eccipienti: amido di mais; acido citrico; amido pregelatinizzato; glucosio; mannitolo; saccarosio; sorbitolo soluzione 70%; talco; magnesio stearato; saccarina sodica; aroma di limone; aroma di crema svizzera; ossido di ferro giallo (E 172).».

09A02978

Comunicato relativo all'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2001.

Nuovi principi attivi che integrano l'elenco dei generici di cui alla legge n. 178/2002

ATC	Principio attivo	Confezione di riferimento
C09AA10	Trandolapril	14 unità 2 mg - uso orale 20 unità 180 mg - uso orale
N06AX16	Venlafaxina	10 unità 150 mg - uso orale 14 unità 75 mg - uso orale 28 unità 3,75 mg - uso orale
J05AB09	Famciclovir	21 unità 250 mg - uso orale 21 unità 500 mg - uso orale

09A02955

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Estracomb TTS».

Con la determinazione n. aRM - 64/2009-114 del 5 marzo 2009 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Novartis Farma S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: ESTRACOMB TTS;

Confezione A.I.C. n. 028305011;

Descrizione: «Cerotti Trasdermici» 8 cerotti.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio del medicinale è fissato entro e non oltre il 180° giorno dalla pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

09A02804

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le imprese sottoindicate, già assegnatarie del marchio di identificazione, sono state cancellate dal registro degli assegnatari della Camera di commercio di Pavia:

per cessata attività:

1. impresa OROBIG di Lugli Franco, sede vicolo Bigliani n. 13 - 27035 Mede (Pavia) - Marchio 193PV;

2. impresa Bario Giovanni, sede via San Pietro n. 20 - 27030 Suardi (Pavia) - Marchio 215PV;

3. impresa Compiani Pierluigi & Cordara Giancarlo s.n.c., sede viale Soriani n. 1 - 27035 Mede (Pavia) - Marchio 36PV;

4. impresa Milano Luigi, sede vicolo De Martini n. 8 - 27035 Mede (Pavia) - Marchio 268PV;

5. impresa Crotti Paolo, sede via Parini n. 23 - 27026 Garlasco (Pavia) - Marchio 266PV;

decadute per mancato rinnovo:

1. impresa Nascimbene Aldo, sede piazza Duomo n. 24 - 27058 Voghera (Pavia) - Marchio 129PV;

2. impresa FD Oro di Falconi Daniele, sede Strada Castellano n. 22 - 27035 Mede (Pavia) - Marchio 242PV.

I punzoni in dotazione alle imprese che hanno cessato l'attività sono stati deformati.

09A02739

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2009, n. 21, recante: «Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2009).

Nella prima pagina del sommario, nonché alla pag. 1 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, relativamente al titolo dell'atto citato in epigrafe, questo deve correttamente intendersi come *DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA* 6 febbraio 2009, n. 21, anziché come *DECRETO LEGISLATIVO* 6 febbraio 2009, n. 21.

09A03181

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-069) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00